



COMUNE DI TERLAGO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dd. 30.10.1998
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 11.03.2015

Indice

Art.1 - Ambito e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	3
Art. 3 - Domanda di occupazione.....	4
Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione.....	5
Art. 5 - Obblighi del concessionario	6
Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	6
Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	7
Art. 8 - Rinuncia della concessione.....	7
Art. 9 - Rinnovo della concessione	7
Art. 10 - Commercio su aree pubbliche	7
Art. 11 - Oggetto del canone	8
Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone	8
Art. 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	8
rt. 14 - Classificazione delle strade	9
Art. 15 - Durata delle occupazioni	9
Art. 16 - Modalità di applicazione del canone	9
Art. 17 - Coefficienti tariffari	10
Art. 18 - Esenzioni	10
Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	11
Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	12
Art. 21 - Riscossione coattiva	12
Art. 22 - Sanzioni	12
Art. 23 - Contenzioso	13
Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie.....	13
ELENCO CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	14
Allegato A	14
Allegato B	15

Art.1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate, altresì, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni,
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
5. Con il termine "canone", utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Per "concessione" si considera l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee.

Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno e comunque non superiore a ventinove anni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti,
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, c.2, anche se temporanea, e assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione,
 - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva che non possa essere regolarizzata, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese

relative. Ove l'occupazione possa essere regolarizzata, sussistendo i presupposti per il rilascio della concessione, il Comune procede ad emettere il provvedimento di concessione in sanatoria.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, c. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta resa legale, sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso,
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del conto fiscale,
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare,
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare,
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione,
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area,
- g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto,
- h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione,
- i) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante.

3. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.

4. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa,
- b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.
Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni

occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiede, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant' altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

3. Ogni singola domanda e sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.

4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei servizi pubblici.

5. In base ai risultati dell'istruttoria il Sindaco rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo,
- deposito cauzionale, ove ritenuto necessario,
- spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).

6. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto al comma 5, dell'art. 3.

7. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio competente, tenuto conto delle spese di ripristino del corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste per le cauzioni di natura contrattuale. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento.

8. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la

subconcessione.

9. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, c. 2,
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione,
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione,
- d) l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e scadenza di pagamento,
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento,
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce,
 - priorità di presentazione.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese,
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone,
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione,
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione,
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti,
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso,
- c) la violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione,
- d) l'effettuazione di danni alle proprietà comunali,
- e) le violazioni del disposto di cui all'art. 5 lettera d) relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la scadenza del termine previsto ove non venga rinnovata,
 - b) la rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dal successivo a . 8,
 - c) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario,
 - d) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale, senza interessi, del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8 - Rinuncia della concessione

1. E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. La rinuncia volontaria non da luogo alla restituzione del canone versato.
 - Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
 - Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
2. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 9 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda motivata di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 10 - Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione

amministrativa all' esercizio dell' attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 11 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1. Effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Art. 12 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade,
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari,
- c) durata dell'occupazione,
- d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, o per eccesso se è superiore. Le

maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro,

5. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.

rt. 14 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo gli elenchi allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n0 60 del 29.12.1994, esecutiva, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata,

3. Alle strade appartenenti alla 1^A categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^A categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^A.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.

Art. 15 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 16 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le occupazioni con superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Le occupazioni con cavi sono calcolate a metro lineare.

4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di

tariffa pari a £ 1.250.= per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £ 1.000.000,=. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.

5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per i passi carrai "a raso", qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione determinato in relazione alla larghezza dell'apertura o del cancello per una profondità convenzionale di un metro.

6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma o)¹ Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:

- fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento,
- oltre mq. 100, in ragione del 20 per cento.

Art. 17 - Coefficienti tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprasuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo e prevista una tariffa-canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.

2. Nella medesima deliberazione vengono determinati i coefficienti tariffari di graduazione della misura tariffaria, al fine di addivenire alla quantificazione della tariffa per ciascuna fattispecie di occupazione.

3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la deliberazione di cui ai commi 1. e 2. e verrà adottata entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1999 e sarà suscettibile di eventuali variazioni a valere per i futuri esercizi.

Art. 18 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti,

¹ *Comma modificato con delibera del consiglio comunale n. 12 di data 11/03/2015.*

- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap,
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica,
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, capo I,
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. IO,
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati,
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci,
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) bow windows,
- l) le occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere.
- m) le occupazioni del suolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione di fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi,
- n) le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, impianti pubblicitari, ecc.).
- o) Le manifestazioni organizzate da associazioni locali a fini ricreativi/sportivi/culturali, autorizzate dal Comune e che prevedono la partecipazione non a titolo oneroso da parte della popolazione, godono dell'esenzione dal pagamento della COSAP. ²**

Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare", il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve

² Lettera aggiunta con delibera del consiglio comunale n. 12 di data 11/03/2015.

essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato a favore della Tesoreria comunale con gli arrotondamenti previsti all'art. 13, comma 4.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
5. Per le occupazioni di cui al comma 4 dell'art. 16 il versamento è commisurato alla consistenza delle utenze esistenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 19, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:
 - mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43, se affidata ai Concessionari del Servizio di riscossione,
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente.
2. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 22 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare del canone comunque dovuto in base al presente regolamento.
2. Restano salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale o da altra documentazione in possesso dell'amministrazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, la stessa è quella del rilievo.
4. In tutti gli altri casi, e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1219 n. 3 del codice civile e cioè intendendosi che le predette prestazioni rientrano nella categoria dei debiti "portabili".

Art. 23 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. In fase di prima applicazione il pagamento per l'annualità 1999 dovrà essere effettuato entro il 30.06.1999.
3. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999.
4. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso del 1998 relative alle occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il versamento, a titolo di conguaglio TOSAP deve essere effettuato entro il 30.06.1999.

ELENCO CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
Comune di Terlago
(Provincia di Trento)

Allegato A
Pag. n. 1
alla delibera del Consiglio comunale

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 1[^] CATEGORIA**

N. Ord.	Definizione dello spazio od area pubblica (1)	Ubicazione (2)	Denominazione (3)
1	Centri storici	Capoluogo e frazioni	“Centri storici”

- (1) Strada - corso - piazza - altri beni del demanio o del patrimonio indisponibile, da indicare.
(2) Capoluogo, frazione di Covelo e Monte Terlago
(3) Denominazione prevista dallo stradario o da altri atti ufficiali del Comune.

Comune di Terlago
(Provincia di Trento)

Allegato B
Pag. n. 1
alla delibera del Consiglio comunale

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 2^a CATEGORIA**

N. Ord.	Definizione dello spazio od area pubblica (1)	Ubicazione (2)	Denominazione (3)
1	Resto del territorio	Capoluogo e frazioni	Resto del territorio

- (1) Strada - corso - piazza - altri beni del demanio o del patrimonio indisponibile, da indicare.
(2) Capoluogo, frazione di Covelo e Monte Terlago
(3) Denominazione prevista dallo stradario o da altri atti ufficiali del Comune.